

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA COLTIVAZIONI CERTIFICATE E PROCEDURE DI CONTROLLO AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA AGRICOLA.

1. PREMESSA
2. AMBITO DI RIFERIMENTO
3. VERIFICA DELLA CONDUZIONE AGRICOLA DEI TERRENI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI FOTOVOLTAICI
 - 3.1. DEFINIZIONE DEL CAMPIONE OGGETTO DI VERIFICA
 - 3.2. DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA FORNIRE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
 - 3.3. PRODUZIONI AGRICOLE CERTIFICATE OGGETTO DI VERIFICA
4. PROCEDURA DI CONTROLLO PER COLTIVAZIONI ADERENTI AL REGIME DI PRODUZIONE CON METODO BIOLOGICO
5. PROCEDURA DI CONTROLLO PER COLTIVAZIONI ADERENTI AL SQNPI
6. PROCEDURA DI CONTROLLO PER COLTIVAZIONI ADERENTI AL SISTEMA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
 - 6.1. VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI COLTIVAZIONI CHE RISPETTANO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO DOP PARMIGIANO REGGIANO

1. PREMESSA

La deliberazione n. 125 del 23 maggio 2023 recante "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio" ha demandato alla Giunta regionale la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni certificate.

Nel presente allegato vengono pertanto disciplinate le procedure di controllo relative alla presenza di tali coltivazioni in aree agricole della Regione Emilia-Romagna.

2. AMBITO DI RIFERIMENTO

Il novero delle procedure di controllo qui disciplinate concerne l'istruttoria delle istanze relative all'installazione d'impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici (di base e avanzati) presentate alle Autorità competenti ed è volto ad assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione definiti dalla deliberazione assembleare n. 125 del 23 maggio 2023.

Il controllo riguarderà le richieste relative ai menzionati impianti localizzati su terreni agricoli.

Qualora dal controllo dovessero emergere situazioni d'incongruenza tra quanto dichiarato e quanto rilevato, verranno formulate e inviate all'Autorità competente le osservazioni ritenute utili.

Ai fini del presente atto per "soggetti agricoli" si intendono:

- **Coltivatore Diretto**, riconosciuto come colui che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi ed al governo del bestiame, purché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, così come disposto dall'art. 48 della l. n. 454 del 1961, nonché dall'art. 2083 del Codice civile;
- **Imprenditore agricolo**, riconosciuto come colui che esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come previsto dall'art. 2135 del Codice civile;
- **Imprenditore Agricoltore Professionale (IAP)**, figura introdotta dal D.lgs. n.99 del 2004, così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2005, il quale possiede conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. L'imprenditore agricolo professionale dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone

svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE), i requisiti riportati al presente punto sono ridotti al venticinque per cento.

L'impresa agricola può essere altresì esercitata in forma societaria, rispettando i seguenti requisiti:

- la ragione sociale o la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società agricola;
- i patti sociali o lo statuto devono prevedere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile;

Inoltre, per quanto attiene all'impresa agricola professionale:

- nel caso di società di persone, almeno un socio deve rivestire la qualifica di IAP (nel caso di società in accomandita semplice tale *status* è rivestito dai soci accomandatari);
- nel caso di società di capitali e nelle cooperative, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.

3. VERIFICA DELLA CONDUZIONE AGRICOLA DEI TERRENI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Le verifiche sono espletate dall'Area Agricoltura Sostenibile, Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni, appartenente alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

Terreni situati in area agricola privi di effettiva conduzione

Le domande d'installazione relative ad impianti che interessino superfici situate in area agricola sono soggette a verifica mediante consultazione della banca dati dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

In assenza di una conduzione agricola desumibile dai dati contenuti nel fascicolo aziendale, la superficie è da considerarsi non suscettibile di essere interessata dalla suddetta verifica.

Verrà altresì verificato che la medesima superficie sia stata interessata o meno da coltivazioni certificate nei tre anni precedenti alla richiesta di realizzazione dell'impianto in esame. Qualora l'esito di tale verifica risulti negativo, la superficie sarà da considerarsi compatibile con l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nella misura e alle condizioni di occupazione percentuale del suolo previste al paragrafo 1, lettera c), punti 2.2 e 2.3 della deliberazione assembleare n. 125 del 23 maggio 2023.

Terreni situati in area agricola caratterizzati da effettiva conduzione

Le istanze relative ad impianti che interessino superfici per le quali è stata dichiarata la presenza di un'attività produttiva agricola devono essere corredate dalle informazioni utili ad individuare l'impresa agricola che conduce effettivamente i terreni in esame, nonché la tipologia di coltivazioni esistenti.

Qualora dalla consultazione della banca dati dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole le unità catastali interessate dall'impianto risultassero solo parzialmente interessate da conduzione agricola, tale attributo sarà considerato esteso all'intera unità ai soli fini della verifica di cui si tratta.

Per quanto concerne gli impianti insistenti su terreni agricoli i cui riferimenti catastali individuano particelle caratterizzate dalla presenza di differenti macro-usi del terreno, si terrà conto di quanto segue:

- verrà verificato che l'impianto insista su terreni effettivamente soggetti alla conduzione agricola;
- qualora l'area destinata ad uso agricolo risultasse solo parzialmente interessata da coltivazioni oggetto di certificazione di qualità, verrà comunque considerata alla stregua di certificata nella sua totalità e quindi soggetta alle limitazioni disciplinate al paragrafo 1, lettera c), punto 3 della deliberazione assembleare n. 125 del 23 maggio 2023.

3.1. DEFINIZIONE DEL CAMPIONE OGGETTO DI VERIFICA

I proponenti o le Autorità competenti al rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 2 del D. lgs. n. 28/2011 trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni, Area Agricoltura Sostenibile, le autocertificazioni corredate dalla documentazione specificata nelle presenti disposizioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le verifiche sono svolte mediante l'effettuazione di procedure di controllo informatiche e documentali espletate dall'Area competente della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, come descritte nelle presenti disposizioni.

L'esito delle verifiche verrà notificato al proponente o all'Autorità competente entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione regionale un numero di domande tale da determinare un carico istruttorio non sostenibile in relazione ai termini di rilascio dell'esito delle verifiche, l'Amministrazione regionale si riserva di estrarre tramite campionamento un numero di richieste da sottoporre a controllo.

In tale evenienza, l'universo di riferimento sarà costituito dal novero delle istanze ricevute nell'arco temporale di una settimana.

Prima dell'estrazione le istanze saranno numerate progressivamente in ordine di arrivo (definito dalla data di protocollazione) e il campione verrà ottenuto ricorrendo alla generazione di numeri casuali interi, inserendo come valori richiesti:

- valore minimo: sempre 1;
- valore massimo: numero delle istanze;
- numeri da generare: valore pari a 5, ad indicare che il controllo verrà effettuato su un numero di istanze pari al 5% dell'universo di riferimento;
- seme generatore: stesso numero indicato come valore massimo.

La generazione avverrà mediante l'utilizzo di un software messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo web <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx>, nel quale è possibile rinvenire ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. Le istanze che sono collocate nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati saranno sottoposte al controllo.

Qualora si ravvisasse, nel corso dell'effettuazione delle procedure di controllo, la necessità di effettuare il campionamento con metodologie alternative a quella descritta nei presenti criteri, l'adozione di una differente metodologia sarà definita con apposita determinazione del Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile. Per ogni estrazione verrà redatto un verbale in cui saranno riportati i dettagli di tutte le operazioni di campionamento eventualmente occorse nel periodo di riferimento.

Trascorsi 15 giorni senza che sia stata notificato al proponente o all'Autorità competente l'esito delle verifiche, la pratica si intenderà comunque valutata con esito favorevole.

3.2. DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA FORNIRE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE

Ai fini dello svolgimento delle procedure di verifica della conduzione agricola sui terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto, è richiesto che siano forniti i dati e le informazioni di seguito elencati, nella forma di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 455 del 2000:

1. effettiva conduzione di attività produttiva agricola;
2. Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA) eventualmente operante;
3. individuazione dei riferimenti catastali e cartografici dei terreni, questi ultimi da allegare all'istanza tramite shapefile in un formato compatibile con il Piano Colturale Grafico;
4. tipologia di attività agricola condotta e dichiarazione di colture aderenti ad uno o più regimi di qualità elencati al paragrafo successivo.

Tali dati sono richiesti indipendentemente dalla tipologia di operatore, agricolo o energetico, proponente il progetto. Le informazioni richieste ai punti 2, 3, 4 del sopra riportato elenco sono da fornire mediante la compilazione di un foglio elettronico che replichi la struttura della tabella di seguito riportata. In coerenza con quanto stabilito al paragrafo 1, lett. c), punto 2.2 della delibera assembleare n. 125 del 23 maggio 2023, i dati dovranno fare riferimento all'anno di presentazione del progetto e ai tre anni precedenti.

anno	CUAA	Ragione sociale	Comune	Foglio	Particella	Superficie particella (m2)	Macrousi della particella	Superficie macrouso (m2)	Regime di qualità/indicazione geografica
				25	28	17000	Pero	10000	Pera dell'Emilia-Romagna IGP
				25	28	17000	Susino	7000	

Qualora la documentazione fornita dovesse risultare incompleta o non confacente, l'Area regionale preposta allo svolgimento delle verifiche provvederà a formulare una richiesta d'integrazione al proponente o all'Autorità competente da cui è pervenuta la richiesta oggetto di controllo.

In tal caso il procedimento resterà sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta e i termini decorreranno nuovamente dal ricevimento della stessa.

3.3. PRODUZIONI AGRICOLE CERTIFICATE OGGETTO DI VERIFICA

Le produzioni agricole certificate oggetto delle verifiche innanzi descritte consistono nelle produzioni a qualità regolamentata di seguito riportate:

- le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011);
- le produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 1308/2013, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;
- i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 e successive modifiche e integrazioni.

I riferimenti catastali e cartografici delle particelle aderenti ad uno o più sistemi produttivi a qualità regolamentata sopra citati, nonché quelli relativi all'operatore agricolo che le conduce, sono raccolti e sistematicamente aggiornati all'interno della banca dati nazionale della vigilanza delle produzioni regolamentate (di seguito BD Vigilanza), istituita dal DM n.271 del 12 marzo 2015 e consultabile nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo

Nazionale (SIAN). Per le produzioni biologiche, tali riferimenti sono conservati e consultabili anche nel sistema regionale AGRIBIO. La procedura di controllo, effettuata avvalendosi delle menzionate banche dati, contemplerà l'iniziale verifica della presenza delle produzioni di qualità sopra elencate tra le particelle catastali interessate dall'impianto. In caso di esito positivo, si procederà all'effettuazione della verifica secondo quanto descritto in dettaglio nei paragrafi successivi per ciascuna delle coltivazioni certificate.

La procedura di controllo non prevede la verifica delle percentuali di occupazione del suolo stabilite nella normativa di riferimento e non prevede la verifica della rispondenza della tipologia impiantistica alla normativa tecnica di riferimento, avendo come finalità il solo controllo della presenza di coltivazioni certificate.

4. PROCEDURA DI CONTROLLO PER COLTIVAZIONI ADERENTI AL REGIME DI PRODUZIONE CON METODO BIOLOGICO

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione agricola che non utilizza prodotti di origine chimica, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 848/2018.

Per condurre attività di produzione con metodo biologico le imprese agricole devono inviare una notifica alla Regione Emilia-Romagna per l'iscrizione all'apposito elenco regionale, previo aggiornamento del fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

La compilazione di tale notifica da parte dell'operatore biologico avviene esclusivamente tramite il sistema regionale AGRIBIO, nel quale vengono registrati anche tutti i successivi aggiornamenti inerenti allo stato della pratica, ivi comprese le notifiche di variazione delle particelle catastali ammesse e la notifica di recesso dell'attività di produzione biologica.

La qualifica "biologica" è attribuita ad una o più unità produttive vegetali, costituite dall'insieme delle superfici condotte con metodo biologico.

La Regione Emilia-Romagna pubblica periodicamente gli aggiornamenti dell'Elenco degli operatori biologici regionali, seguendo quanto indicato nella deliberazione di Giunta n. 2061 del 2009 nella versione vigente del 7 luglio 2011.

La procedura atta a verificare che le particelle sulle quali insiste l'impianto in esame risultino o meno certificate biologiche e che l'operatore agricolo risulti operatore biologico attivo al momento della verifica consisterà nel controllo dei dati forniti nell'autodichiarazione mediante confronto, all'interno del sistema regionale AGRIBIO, con i dati riportati nelle notifiche e con le informazioni presenti nei certificati di qualità conservati nel sistema. Basandosi sullo storico presente nel suddetto sistema, verranno altresì verificate tali condizioni per i tre anni antecedenti la richiesta di autorizzazione per l'impianto in esame,

al fine di accertare il rispetto di quanto disciplinato al paragrafo 1, lett. c), punti 2.2 e 2.3 della deliberazione assembleare n. 125/2023.

5. PROCEDURA DI CONTROLLO PER COLTIVAZIONI ADERENTI AL SQNPI

La produzione integrata è un sistema di produzione volto a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi (prodotti fitosanitari e fertilizzanti), nonché il consumo di acqua e di energia, senza che ciò comprometta la qualità del prodotto e nel compiuto rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo.

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), istituito dalla legge n. 4/2011 e attuato dal DM n. 4890/2014, garantisce che i prodotti a marchio SQNPI siano caratterizzati da una qualità superiore alle condizioni commerciali correnti, assicurandone la conformità alle norme tecniche contenute nei disciplinari di produzione integrata.

Nel caso di aree agricole aderenti al SQNPI le informazioni utili alla loro identificazione e caratterizzazione, inclusi i riferimenti catastali, sono raccolte in formato sia alfanumerico che grafico in un database nazionale ad accesso riservato, sistematicamente aggiornato.

La procedura atta a verificare che le superfici sulle quali insiste l'impianto in esame siano o meno caratterizzate da produzioni a marchio SQNPI consisterà nel controllo all'interno del suddetto database dei dati forniti nell'autodichiarazione. Nello specifico, a partire dai dati catastali e dalle planimetrie del progetto rese in formato shape, nonché sulla base dei dati che identificano l'operatore agricolo, si verificherà che le superfici in conduzione interessate dall'impianto risultino o meno aderenti al SQNPI al momento del controllo. Basandosi sullo storico dei dati a disposizione verranno altresì verificate tali condizioni per i tre anni antecedenti la richiesta di autorizzazione per l'impianto in esame, al fine di accertare il rispetto di quanto disciplinato al paragrafo 1, lett. c), punti 2.2 e 2.3 della deliberazione assembleare n. 125/2023.

Si precisa che l'adesione al SQNPI può essere concessa alle singole imprese di produzione o ad organismi associati. Nel caso in cui l'operatore agricolo che conduce le superfici in esame aderisca ad un organismo associato certificato con marchio SQNPI, dovranno essere forniti in autodichiarazione anche i riferimenti di quest'ultimo.

6. PROCEDURA DI CONTROLLO PER COLTIVAZIONI ADERENTI AL SISTEMA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 e il Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013, parte II, titolo

II, capo I, sezioni 2 e 3, e loro successive modifiche e integrazioni stabiliscono le norme riguardanti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per i sistemi di qualità agricoli e alimentari e per il settore vitivinicolo.

L'adesione ai sistemi produttivi a qualità regolamentata e al corrispondente sistema di controllo permette di utilizzare la denominazione registrata (o produrre materia prima per l'ottenimento di denominazioni registrate).

L'uso delle denominazioni di origine registrate presuppone un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare, come stabilito dai Regolamenti UE sopra citati. Gli organismi di certificazione che si occupano di questa verifica sono accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (ovvero ISO 17065).

Ogni DOP o IGP è controllata da un solo organismo di controllo, indicato dal comitato promotore e autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Gli organismi di controllo autorizzati a svolgere i controlli sulle denominazioni presenti in Emilia-Romagna sono richiamati nella tabella "Elenco degli organismi di controllo delle produzioni DOP-IGP alimenti regionali" di seguito riportata. Sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/dop-igp/temi/prodotti-dop-e-igp-emilia-romagna/il-sistema-di-controllo-e-vigilanza-dop-e-igp>

è sempre possibile reperire l'elenco degli organismi di controllo periodicamente aggiornato.

In relazione all'installazione d'impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici di base e avanzati, la procedura di controllo per coltivazioni aderenti al sistema delle denominazioni d'origine valuterà l'incidenza o meno dell'impianto sulle seguenti tipologie di superfici:

- superfici a colture compatibili con le specifiche zonizzazioni delle DOP/IGP vegetali (ad eccezione di quelle viti-vinicole), effettivamente presenti nell'area;
- superfici vitate e relative rivendicazioni a DO - IG desunte dalle Dichiarazioni di vendemmia/raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG dell'ultimo triennio come risulta nel software specifico di AGREA denominato "Sitifarmer";
- superfici a colture foraggere e prati permanenti e avvicendati, ricomprese nell'areale di produzione e compatibili con il regolamento di alimentazione, previsto dal Disciplinare di Produzione DOP Parmigiano Reggiano, effettivamente presenti nell'area in base ai Piani Colturali Grafici aziendali.

Qualora dalla sovrapposizione dell'areale di produzione della denominazione d'origine considerata con le superfici effettivamente utilizzate per le colture specifiche della denominazione in questione, risultasse un'inclusione solo parziale delle particelle catastali dichiarate, ai fini della verifica dei vincoli disciplinati al paragrafo 1, lettera c) della deliberazione

assembleare n. 125/2023, verrà considerata come interessata da coltivazioni certificate l'intera unità catastale.

I riferimenti catastali relativi alle produzioni agroalimentari DOP-IGP regionali sono raccolti e conservati dagli organismi autorizzati al loro controllo. Allo scopo di raccogliere i dati inerenti all'identificazione della superficie dedicata alla produzione DOP-IGP in esame, si procederà ad interrogare l'Organismo di Controllo di riferimento tramite comunicazione dell'identificativo fiscale del soggetto aderente alla filiera. Il controllo verrà effettuato per i soli prodotti DOP-IGP vegetali la cui produzione coinvolge direttamente la coltivazione agricola.

Elenco degli organismi di controllo delle produzioni DOP-IGP regionali
(per le sole produzioni per le quali è coinvolta una superficie agricola ed è disponibile il dato catastale)

N	CONTATTI	Prodotti
1	KIWA Cermet Certificazione e ricerca per la qualità Via Cadriano, 23 - Cadriano 40057 BOLOGNA Tel. 0514593111 - Fax 051763382 - e-mail: infobologna@kiwacermet.it PEC: cermet@pec.cermet.it	DOP - Olio di oliva Colline di Romagna
		DOP - Aceto balsamico tradizionale di Modena
		IGP - Pera dell'Emilia-Romagna
2	CheckFruit Via Dei Mille, 24 - 40121 Bologna Tel. 0516494836 - Fax 0516494813 e-mail: info@checkfruit.it PEC: checkfruit@pec.it	IGP - Pesca e nettarina di Romagna
		IGP - Scalogno di Romagna
		IGP - Asparago verde di Altedo
		IGP - Marrone di Castel del Rio
		IGP - Melone mantovano
		DOP - Patata di Bologna
		DOP - Aglio di Voghiera
3	OCQ PR - Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Via Ferruccio Ferrari, 6 - 42124 Reggio Emilia Tel. 0522.934266 - Fax 0522.564500 e-mail: ocqpr@ocqpr.it PEC: ocq-pr@legalmail.it	DOP - Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia
		DOP - Parmigiano Reggiano
4	C.S.Q.A. Certificazioni Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 e-mail: csqa@csqa.it PEC: csqa@legalmail.it	DOP - Olio di oliva Brisighella
		IGP - Fungo di Borgotaro
		IGP - Amarene brusche di Modena
5	Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa Piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma - Tel. 06 54228675 - Fax 06 54228692 e-mail: agroqualita@agroqualita.it e PEC: agroqualita@legalmail.it	IGP - Ciliegia di Vignola
6	Ente Nazionale Risi Via San Vittore, 40 - 20123 Milano Tel. 0288551111 - Fax 02861372 e-mail: info@enterisi.it PEC: entenazionaleerisi@cert.enterisi.it	IGP - Riso del Delta del Po

Elenco delle produzioni DOP-IGP vini regionali

1	DOC - Bosco Eliceo	1	IGT - Rubicone
2	DOCG - Romagna Albana	2	IGT - Forlì
3	DOC - Romagna	3	IGT - Ravenna
4	DOC - Colli Romagna	4	IGT - Bianco del
5	Centrale		Sillaro o Sillaro
6	DOC - Colli di Faenza		
7	DOC - Colli di Imola		
	DOC -Rimini		
8	DOC - Colli di Parma	5	IGT - Fortana del Taro
9	DOC - Lambrusco di Sorbara		
10	DOC - Lambrusco Grasparossa		
11	di Castelvetro	6	IGT - Emilia o
12	DOC - Lambrusco Salamino di		dell'Emilia
	Santa Croce		
	DOC - Modena o di Modena		
13	DOC - Reno	7	IGT - Bianco di
			Castelfranco Emilia
14	DOC - Colli Bolognesi		
15	DOCG - Colli Bolognesi Pignoletto		
16	DOC - Pignoletto		
17	DOC - Reggiano		
18	DOC - Colli di Scandiano e di Canossa		
19	DOC - Colli Piacentini	8	IGT - Terre di Veleja
20	DOC - Gutturnio	9	IGT - Valtidone
21	DOC - Ortrugo		

Organismo di controllo:

Valoritalia

Via Venti Settembre, 98/G

00187 ROMA

Tel. 06 45437975

Mail: info@valoritalia.it

PEC: amministrazione@pec.valoritalia.it

6.1. VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI COLTIVAZIONI CHE RISPETTANO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO DOP PARMIGIANO REGGIANO

Il Documento Unico introdotto con il Reg. (UE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 contiene le informazioni essenziali che riguardano gli elementi principali del Disciplinare di produzione del formaggio DOP Parmigiano Reggiano e la descrizione del legame che il prodotto ha con la zona geografica di origine.

Il Disciplinare di produzione contiene tutte le regole che devono essere rispettate al fine di ottenere la certificazione "Parmigiano Reggiano DOP". Tale disciplinare, all'art.3 del Regolamento di

alimentazione delle bovine stabilisce che l'alimentazione delle bovine da latte sia costituita, per almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati, da foraggi prodotti sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, e, per almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi, da foraggi prodotti all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.

L'art. 4 stabilisce altresì che possano essere somministrati alle bovine da latte i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio; gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (*Dactylis*), di festuca, di fleolo (*Phleum*), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro; gli erbai di pisello, veccia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere sopra elencate.

La documentazione a supporto delle domande d'installazione d'impianti fotovoltaici afferenti all'areale di produzione del formaggio DOP Parmigiano Reggiano dovrà prevedere l'autodichiarazione in merito alla presenza o assenza delle colture foraggere sopra individuate o di prati permanenti e avvicendati.

La struttura regionale competente, già individuata nelle presenti disposizioni, verificherà a partire dai riferimenti catastali forniti, che le superfici dichiarate ricadano o meno all'interno dell'areale di produzione del formaggio DOP Parmigiano Reggiano e che siano effettivamente utilizzate per produzioni vegetali incluse nella relativa filiera di produzione (colture da foraggio previste dal regolamento di alimentazione delle bovine, come riportato dal Disciplinare di produzione DOP Parmigiano Reggiano), mediante consultazione dei Piani colturali presenti nei fascicoli aziendali. All'occorrenza, verrà consultato l'archivio dei dati catastali raccolti e conservati dall'organismo preposto al controllo della filiera produttiva del formaggio DOP Parmigiano Reggiano.